

## INTERCETTAZIONI: IL LIMITE DI 45 GIORNI È UN REGALO AI CRIMINALI E PEGGIORA LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Con 147 voti favorevoli, 67 voti contrari e 1 astenuto, **il centrodestra approva l'ennesimo provvedimento sulla Giustizia**, riguardante questa volta **la durata delle intercettazioni**.

Viene, infatti, introdotto **il limite massimo di 45 giorni** per la durata complessiva delle operazioni di intercettazioni.

**Il Pd ha votato contro**, denunciando il rischio gravissimo che questa legge diventi un **enorme regalo ai criminali**, rendendo **più difficile perseguire reati gravissimi** come l'omicidio, la violenza sessuale, le violenze in famiglia, quelle sui minori, i sequestri di persona, il reato di stalking, soltanto per fare alcuni esempi. E ha **presentato emendamenti che prevedevano delle eccezioni** al limite massimo dei 45 giorni almeno per i reati più gravi e che maggiormente preoccupano i cittadini. Ma ancora una volta la destra si è sottratta al dibattito nel merito e ha **respinto le proposte** delle opposizioni.

In questi due anni e mezzo **il governo Meloni è intervenuto** sul delicatissimo settore della **Giustizia** innumerevoli volte, e sempre **con provvedimenti disorganici, parziali, insufficienti, ideologici, incoerenti**.

Ricordiamo, tra gli altri, il **[decreto rave](#)** innervato di una furia panpenalistica; il **[decreto Cutro](#)**, che fa del migrante l'ennesimo capro espiatorio; il **[decreto giustizia](#)** del 2023, una sorta di decreto omnibus per le misure disparate e l'assenza di una minima organicità; il **[decreto Caivano](#)**, con l'aumento delle pene e del carcere anche per i minori; la **[riforma della prescrizione](#)**, che sta creando solo confusione; **[l'abolizione dell'abuso d'ufficio](#)**, che crea sacche di impunità e lascia il cittadino senza tutele di fronte alle ingiustizie; il **[decreto carceri](#)**, un guscio vuoto che non affronta minimamente l'emergenza reale delle nostre carceri; il **[ddl sicurezza](#)**, con norme liberticide e nessun miglioramento per la sicurezza dei cittadini; la **[separazione delle carriere](#)**, che indebolisce l'indipendenza della magistratura e mira ad un futuro controllo politico della magistratura; il **[secondo decreto giustizia](#)**, di nuovo micro interventi senza una visione d'insieme.

In questo **quadro confuso** e contraddittorio, **due sono i filoni** che si possono individuare: il primo è animato da una **concezione panpenalistica** che mira a moltiplicare fattispecie di reato, aumentare le pene, aumentare il carcere; l'altro è quello **dell'attacco ai magistrati** visti come nemici dalla destra di governo, insofferente all'indipendenza della magistratura.

Questa legge che limita le intercettazioni è l'ennesima **bandierina ideologica**, che non risolve nessuno dei problemi della Giustizia, che non migliora la sicurezza dei cittadini e che

per come è formulata, con la sua rigidità, rischia di essere un **serio ostacolo al perseguimento di reati gravi**.

La destra a parole invoca maggiore sicurezza per i cittadini, ma alla prova dei fatti si dimostra inefficace e anzi con le sue proposte di legge ne mina le basi.

Durante il suo [intervento sulla pregiudiziale di costituzionalità](#), **Marco Lacarra** si è chiesto “se davvero le proposte che il governo mette in campo rispondano o meno a quella logica migliorativa dei processi e dei meccanismi che regolano il nostro sistema giudiziario, **oppure se siano altre e di diversa natura le ragioni che spingono il governo** e la maggioranza a un'attività di riforma tanto intensa. (...) Ancora una volta, andiamo a limitare l'azione del pubblico ministero. La soluzione invece dovrebbe essere nella ricerca di una ristrutturazione organica del sistema, attraverso una riforma complessiva, soprattutto, della fase delle indagini preliminari. (...) Questa proposta di legge, come tante altre iniziative che avete approvato in questa legislatura, **non affronta il problema né lo risolve**, al contrario lo aggrava, perché porre un termine così stringente non garantisce agli inquirenti di disporre di uno strumento utile per le indagini, ma nemmeno tutela gli indagati. Gli unici che potrebbero beneficiare di questa modifica sono proprio i criminali, a cui basterà semplicemente avere un po' di pazienza, attendere 45 giorni per ritornare a delinquere, sapendosi indisturbati”.

**Il comportamento della destra sulla Giustizia è totalmente incoerente.** In questi due anni e mezzo il governo Meloni ha introdotto circa quaranta nuovi reati, per perseguire molti dei quali è previsto l'utilizzo delle intercettazioni. Poi però, per giustificare la mannaia dei 45 giorni introdotta con questa legge, sostiene di voler contrastare l'invasione del processo penale nella sfera dei rapporti sociali.

Durante la [dichiarazione di voto finale](#) **Federico Gianassi** ha detto che “Voi vi sciacquate la bocca con la parola sicurezza, ma sulle esigenze di tutela della collettività dinnanzi a comportamenti criminosi si sta conclamando il vostro più **clamoroso fallimento**, perché, anziché occuparvi delle tematiche di tutela e di protezione della collettività, per legge, picconate le indagini che sono necessarie a risalire agli autori dei reati. E lo fate, **perché il vostro odio verso la magistratura è così profondo che prevale sempre sul buon senso** e sulle esigenze di vicinanza agli italiani, che oggi decidete di abbandonare. (...) Voi introducete un limite che non esisteva: quello dei 45 giorni. **Non esiste un limite analogo in altri ordinamenti democratici**, che anche laddove prevedono limiti, prevedono un limite più esteso. E **non avete voluto ascoltare gli appelli** di chi, ogni giorno, lavora su questi temi con professionalità. Sono intervenuti gli operatori del diritto, sono intervenuti i magistrati, sono intervenute le Forze di polizia. Ci hanno spiegato che un termine così breve non è compatibile con le esigenze di repressione dei reati, con l'esigenza di assicurare i criminali alla giustizia e con l'esigenza di tutelare le vittime di reato”.

**Un ultimo esempio** che rende manifesta **l'illogicità del provvedimento**. D'ora in poi la legge imporrà di interrompere le intercettazioni in relazione a un caso di sequestro di persona anche mentre il sequestro di persona è in corso.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge di iniziativa parlamentare "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" (Approvata dal Senato) [AC 2084](#).e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla II Commissione Giustizia*

## SINTESI DELL'ARTICOLATO

### Articolo 1

La proposta di legge AC 2084, già approvata dal Senato, si compone di un unico articolo.

**Il comma 1** interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo **un limite massimo di durata** complessiva delle operazioni **pari a 45 giorni**.

In particolare, viene inserito un periodo finale nel comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, che prevede altresì la **possibilità di derogare** al limite di 45 giorni nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata **dall'emergere di elementi specifici e concreti**.

Tali elementi devono essere **oggetto di espressa motivazione**.

Ai sensi **dell'art. 267, comma 3, c.p.p.**, il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla **legislazione vigente, non può superare i 15 giorni**. **Tuttavia**, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare – con decreto motivato – **una proroga** per periodi successivi **di 15 giorni**, senza limitazioni quanto al numero di proroghe.

**Il comma 2** interviene **sull'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991** (convertito in legge n. 203 del 1991). Le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame sono volte a chiarire che **il limite di durata** complessiva delle intercettazioni introdotto dal comma 1 **non trova applicazione nei casi** delineati dal primo comma **del citato articolo 13**.

Il quale, dunque, reca **una deroga** alla disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p., stabilendo un allargamento delle possibilità di ricorso alle intercettazioni per indagini relative a:

- **delitti di criminalità organizzata;**
- **minaccia con il mezzo del telefono.**

In queste ipotesi, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a **limiti meno stringenti**, potendo essere concessa:

- quando sussistono **"sufficienti indizi"** di reato, anziché gravi indizi;
- quando è **"necessaria per lo svolgimento delle indagini"**, anziché assolutamente indispensabile.

Nelle stesse ipotesi, le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

Inoltre, la durata delle operazioni – fatta salva dal disegno di legge – non può superare i 40 giorni, ma può essere prorogata dal giudice (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni.